



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Alessandria



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

 **Studio Buzio**
di Buzio dott.ssa Martina

MARTINA BUZIO - STUDIO BUZIO



Alessandria, Via G. Rossini 39



0131 1965642



www.studiobuzio.com



martina@studiobuzio.com



Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

CONSULENZA e FORMAZIONE in ambito di IGIENE: sicurezza e salute sul lavoro per i lavoratori

IGIENE SUL LAVORO: D.lgs. 81/08, per chi?

- ❖ Qualsiasi tipo di attività lavorativa,
- ❖ Pubblica o privata,
- ❖ Con o senza scopi di guadagno,
- ❖ Con lavoratori subordinati (non per forza dipendenti),
- ❖ Lavoratori subordinati ad un unico datore di lavoro.



SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA:

si intende una condizione necessaria per assicurare al lavoratore una situazione lavorativa nella quale non ci sia il rischio di INFORTUNI.

INFORTUNIO:

si intende un evento traumatico, accidentale e momentaneo avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro.

SICUREZZA SUL LAVORO

Consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dall'impresa (datore di lavoro, dirigenti e lavoratori).

In Italia, la sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D. Lgs. 81/2008 (conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro), entrato in vigore a maggio del 2008. Questo decreto, abroga il precedente decreto legislativo 626 del 1994), recependo in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo.

SALUTE SUL LAVORO

SALUTE:


si intende secondo l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità: "Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità (OMS-1948)". Questa definizione è stata ripresa dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D.Lgs.n.81/08, che definisce la salute come uno "stato di benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di MALATTIA o di infermità."

Secondo la Carta di Ottawa (Prima Conferenza Internazionale per la Promozione della Salute, 21 novembre 1986), "la salute è percepita come una risorsa per la vita quotidiana e non come il fine della vita.

MALATTIA PROFESSIONALE:


si intende un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario in occasione del lavoro.

IL D. LGS. 81/08




TESTO UNICO E DECRETO 106/2009

- Unificazione di tutte le leggi
- Abolizione decreti anni '50
- Abolizione 626, 494, 493
- Nuove definizioni di soggetti, ambienti lavoro, norme e azioni



LA STRUTTURA DEL D. LGS. 81/08



306 articoli

13 titoli

51 allegati

Questo decreto ha coordinato, riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Nei fatti si tratta di un vero e proprio **“Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”**

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TITOLI

TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E
DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI

TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI

TITOLO X-BIS
PROTEZIONE DALLE FERITE DA
TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE
OSPEDALIERO E SANITARIO

TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI

TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO VIII
AGENTI FISICI




L'organizzazione della sicurezza

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

CHE COS'È ?

Schema con forme geometriche che indica chi fa che cosa all'interno dell'azienda e le relazioni gerarchiche tra i vari uffici e reparti



LA SQUADRA DELLA SICUREZZA

All'interno di ogni azienda



DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Ha dei compiti **non delegabili** (art.17) quali:

- ❖ la valutazione del rischio,
- ❖ la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del datore di lavoro.

Il dirigente organizza il lavoro. controlla la conformità. segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette.

In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti.

PREPOSTO PER LA SICUREZZA

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Compiti del PREPOSTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO:

- vigilare** sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali nonché sull'uso dei DPI
- segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI nonché ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro
- frequentare appositi corsi di formazione**

R.S.P.P.

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il RSPP non risponde direttamente ai reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto.

Il RSPP può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l'infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata.

R.S.P.P.

Scopo:

- individuare e valutare i fattori di rischio;
- definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;
- elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;
- proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.

❖ ESTERNO: consulente

❖ INTERNO: datore di lavoro oppure lavoratore

MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che **collabora**, secondo quanto previsto all'articolo 29 , comma 1 , **con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.**

La **sorveglianza sanitaria** (insieme di **atti medici finalizzati alla tutela della salute dei lavoratori**, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa) è utile per:

- ❖ Stabilire lo stato di salute del lavoratore all'assunzione,
- ❖ Individuare i fattori individuali che aumentano il rischio,
- ❖ Evidenziare malattie o sintomi in corso e prevenirne l'insorgenza,
- ❖ Redigere l'anamnesi del lavoratore.

Il Medico Competente rilascia dunque il **giudizio di idoneità** che andrà a confluire nella CARTELLA SANITARIA PROFESSIONALE del lavoratore.

ADDETTI: PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Il Datore di lavoro deve:

- **designare preventivamente i lavoratori incaricati** dell'attuazione delle misure di **prevenzione incendi e lotta antincendio**, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di **primo soccorso** e, comunque, di gestione dell'emergenza.

ADDETTI EMERGENZE ED ANTINCENDIO: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.)

ADDETTI PRIMO SOCCORSO: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso.

Ai fini delle designazioni di cui art. 43 comma 1, lettera *b*), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva.

Lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.

R.L.S.- R.L.S.T.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - TERRITORIALE

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

ATTRIBUZIONI:

- ❖ accede agli ambienti in cui si svolgono le lavorazioni,
- ❖ è consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla programmazione della prevenzione,
- ❖ riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione,
- ❖ è consultato in merito all'organizzazione della formazione.

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato**, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE:

ART.20 del D. Lgs. 81/08

I lavoratori devono in particolare:

- collaborare all'attuazione delle misure;
- rispettare le norme e le prescrizioni;
- utilizzare correttamente le attrezzature;
- utilizzare in modo appropriato i DPI;
- segnalare immediatamente le anomalie;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione;
- partecipare ai programmi di formazione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

[**SANZIONI**

Arresto fino ad un mese o ammenda da € 200,00 ad € 600,00

I lavoratori di aziende che svolgono attività **in regime di appalto o subappalto**, devono **esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

■ **SANZIONI**

Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo

DATORE DI LAVORO – RSPP – RLS - MEDICO COMPETENTE

- 4 FIGURE CARDINE DELLAMATERIA,
- APPORTANO IL LORO CONTRIBUTO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.),
- SOTTOSCRIVONO IL D.V.R. (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI).

PERICOLO

PROPRIETA' o qualità
intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di
causare danni.



RISCHIO

PROBABILITA' di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.



RISCHIO

$$R = P \times D$$

Rischio = Probabilità (di accadimento) x Danno (gravità)

Mentre il pericolo è la fonte stessa dell'eventuale danno (ad esempio il fuoco, il rumore, una sostanza chimica, etc.), **il rischio (nel suo significato più tecnico) è la probabilità che il pericolo diventi effettivamente dannoso.**

Tale probabilità va commisurata anche alla portata del danno.

PERICOLO, RISCHIO E DANNO

PERICOLO

Altezza della pensilina

RISCHIO

Caduta da una pensilina



DANNO

- 1) **Danno trascurabile:** evento traumatico che comporta una prognosi inferiore a tre giorni;
- 2) **Danno lieve:** con prognosi superiore a tre giorni ma inferiore a quaranta giorni;
- 3) **Danno grave:** se il fatto produce un indebolimento permanente di un organo o di un senso e dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita;
- 4) **Danno gravissimo:** Se dal fatto deriva:
 - un infortunio mortale;
 - una malattia insanabile
 - la deformazione o lo sfregio permanente

FORMAZIONE – INFORMAZIONE- ADDESTRAMENTO

FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell' ambiente di lavoro (NOTA INFORMATIVA).

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro (ATTIVITA' PRATICHE).

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO: CAPIRE IL RISCHIO

- ❖ CODICE ATECO: BASSO–MEDIO–ALTO
- ❖ X ES. RISCHIO ALTO

- ❖ DATORE DI LAVORO R.S.P.P.= 48 ORE
- ❖ DIRIGENTE = 16 ORE
- ❖ PREPOSTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO = 8 ORE
- ❖ ADDETTO PRIMO SOCCORSO = 12/16 ORE
- ❖ ADDETTO ANTINCENDIO = 8 ORE
- ❖ R.L.S. = 32 ORE
- ❖ LAVORATORI MODULO GENERALE 4 ORE + SPECIFICO 12 ORE = 16 ORE TOT.
- ❖ ATTREZZATURE

D.P.C. e D.P.I.

D.P.C. = DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Si intendono dispositivi che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute dei lavoratori. Proteggono un gruppo di lavoratori esposti ad un certo rischio anziché un singolo lavoratore. Priorità più alta rispetto agli individuali.

Per esempio: cappe di aspirazione, corrimano sulle scale, ponteggi, messa a terra, porte tagliafuoco e di emergenza, ecc..

D.P.I. = DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si intendono dispositivi che proteggono le persone in modo individuale attraverso dotazioni personali con la funzione di proteggere il lavoratore che ne fa uso durante l'attività lavorativa.

Per esempio: scarpe antinfortunistiche, caschetto di protezione, guanti, mascherine, ecc..

D.V.R.

Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la **valutazione dei rischi** inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il **Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR)**, che rappresenta un'importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all'interno dell'azienda per migliorare i livelli di sicurezza.

COME SI REALIZZA UN D.V.R. ?

VERBALE DI SOPRALLUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

- visura camerale
PRESENTE NON
PRESENTE
- conformità impianti:
 - elettrico
PRESENTE NON PRESENTE
 - Termosanitario
PRESENTE NON PRESENTE
 - messa a terra
PRESENTE NON PRESENTE
 - registro infortuni
PRESENTE NON
PRESENTE
 - planimetria ambiente di lavoro
PRESENTE NON PRESENTE
 - certificato prevenzione incendi (se
soggetto) PRESENTE NON PRESENTE
 - registro attrezzature
antincendio PRESENTE NON
PRESENTE
 - piano di emergenza e di evacuazione

- lettere di nomina
- RSPP
PRESENTE NON PRESENTE
- RLS
PRESENTE NON PRESENTE
- addetti emergenze (antiincendio, primo soccorso) PRESENTE NON PRESENTE
- medico competente
PRESENTE NON
PRESENTE
- schede di sicurezza sostanze
pericolose PRESENTE NON
PRESENTE
- Libretti di uso e manutenzione attrezzature
PRESENTE NON PRESENTE
- attestati dei corsi di formazione
svolti PRESENTE NON
PRESENTE
- eventuali attestati corsi di addestramento (es: mulettista, gruista,
ecc.) PRESENTE NON PRESENTE
- certificato di idoneità alla mansione per i dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria rilasciato dal
medico
competente (se nominato)
PRESENTE NON PRESENTE



DATI GENERALI AZIENDA:

SPPAZIENDALE:

CORSI SVOLTI:

DESCRIZIONE AMBIENTI DI LAVORO

DESCRIZIONE PRESIDI ANTINCENDIO

DESCRIZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO



CARTELLONISTICA DI SICUREZZA

DESCRIZIONE MANSIONI

ATTREZZATURE FISSE E MOBILI

SOSTANZE CHIMICHE

DP

C

DPI

EVENTUALI PROCEDURE AZIENDALI

VALUTAZIONI SPECIFICHE DEL RISCHIO

- ❖ VIDEOTERMINALI
- ❖ MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- ❖ CHIMICO
- ❖ RUMORE
- ❖ VIBRAZIONI
- ❖ STRESS LAVORO CORRELATO
- ❖ DONNE GESTANTI, STRANIERI, DISABILI
- ❖ ECC..

Gracie